



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario (relatore)

nell'adunanza in camera di consiglio dell'11 settembre 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite del 3 luglio 2003, n. 2 e del 17 dicembre 2004, n. 1;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota prot. 9056 in data 2 agosto 2012, con cui il sindaco del comune di Bovisio Masciago (MB) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/PAR/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Bovisio Masciago (MB);

Udito il relatore dott. Andrea Luberti;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune menzionato in epigrafe ha richiesto l'avviso della Sezione in ordine alla corretta imputazione in bilancio di entrate di carattere straordinario (oneri di urbanizzazione e sanzioni amministrative correlate al mancato pagamento delle stesse).

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Il primo punto da esaminare concerne l'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normativa sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 del t.u.e.l. Pertanto, la richiesta di parere è soggettivamente ammissibile poiché promanante dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, occorre rammentare che la richiesta di parere è formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*.

La disposizione contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma che, lungi dal conferire alle

Sezioni regionali di controllo un generale ruolo di consulenza, la limitano alla sola contabilità pubblica. Preliminare all'ulteriore procedibilità del parere è quindi la ricomprensione del parere tra quelli attribuibili per materia alle Sezioni regionali di controllo.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenute con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno al riguardo precisato che detto concetto non si estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitato al "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici*", sia pure "*in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri*".

Con specifico riferimento alla richiesta analizzata dalla presente pronuncia, la stessa risulta in linea di principio oggettivamente ammissibile in quanto relativa alla materia della corretta gestione della contabilità dell'ente.

MERITO

La richiesta del sindaco di Bovisio Masciago mira a chiarire la possibilità di imputazione delle risorse afferenti a sanzioni urbanistiche al titolo III delle entrate del bilancio dell'ente, anche prima dell'effettivo pagamento da parte dell'interessato. In particolare, il capo dell'amministrazione municipale ipotizza la possibilità di immediata iscrizione in bilancio delle somme dovute dai privati, e che solo in seguito all'effettiva riscossione si possa ritenere sussistente il vincolo di destinazione comminato dall'art. 136, comma 2, lettera c) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, secondo cui gli oneri di urbanizzazione possono essere destinati solo nei limiti della metà al finanziamento delle spese correnti; in alternativa, il comune richiede la possibilità di immediata iscrizione quantomeno delle somme non sottoposte a vincolo di destinazione.

Come noto, il vincolo all'utilizzo dei proventi comunali derivati da autorizzazioni afferenti al campo dell'edilizia, e delle relative sanzioni, finalizzato a preservare la primigenia destinazione di dette entrate, era contenuto già nell'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prima della sua rifusione nel d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, ed è stato successivamente disciplinato dall'art. 2, comma 8, legge 24 dicembre 2004, n. 2007, come prorogato dall'art. 2, comma 41 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10) all'art. 2, comma 41, con facoltà che è peraltro sottoposta a termine caducatorio.

Detto termine, si sottolinea, in assenza di attuali o future ulteriore proroghe, è fissato al termine dell'esercizio finanziario del 2012.

E tanto in considerazione del carattere eccezionale della norma, che valorizza la necessità che le poste derivanti da attività edilizia non siano utilizzate per risanare la situazione finanziaria dell'ente, al fine di evitare una incontrollata edificazione del territorio.

Indipendentemente dalle facoltà di utilizzazione delle descritte risorse, ad ogni buon conto, costituisce principio immanente della contabilità pubblica che le somme la cui riscossione non sia stata effettuata possono essere iscritte in bilancio secondo criteri estremamente prudenziali.

Tanto è confermato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, che all'art. 31, comma 18 prevede che *"Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno"*, nonché dagli artt. 151 e 162 del t.u.e.l. che, tra l'altro, fanno rientrare tra i principi del bilancio anche quello di veridicità.

Ne deriva che, in via generale, le somme non ancora acquisite dovranno essere contabilizzate sulla base del prudente apprezzamento del loro effettivo inverarsi, ed essere destinate nei limiti di legge.

P. Q. M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

L'Estensore
(dott. Andrea Luberti)

Il Presidente
(dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
il 28 settembre 2012
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)